



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 14 febbraio 2024

composta dai magistrati:

Maria Elisabetta LOCCI	Presidente
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Vittorio ZAPPALORTO	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Primo Referendario, relatore
Paola CECCONI	Primo Referendario
Fedor MELATTI	Primo Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Emanuele MIO	Referendario

VISTI gli articoli 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'articolo 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'articolo 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al bilancio di previsione 2021/23, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 2/SEZAUT/2021/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al rendiconto dell'esercizio 2021, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 10/SEZAUT/2022/INPR;

VISTA la deliberazione n. 50/2023/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2023;

VISTE le ordinanze presidenziali n. 10/2023/INPR e n. 14/2023/INPR con le quali, in riferimento al programma di lavoro per l'anno 2023, sono stati definiti i criteri e ripartiti i controlli fra i Magistrati in servizio presso la Sezione;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 4/2024 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Primo Referendario Giovanni Dalla Pria;

FATTO E DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 ha previsto - *“ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica”* - l'obbligo per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali di trasmissione alle competenti Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo (redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Sezione delle autonomie, del. n. 2/SEZAUT/2021/INPR per il Bilancio di previsione 2021/2023 e n. 10/SEZAUT/2022/INPR per il rendiconto 2021).

Successivamente, l'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis con il quale è stato innovato il sistema dei controlli sugli enti locali, prevedendo che le Sezioni regionali di controllo esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti, accertando altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

Qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, nonché a trasmetterli alla Sezione che li valuta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, *"è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria"*.

Ove, invece, vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle Sezioni regionali affinché l'ente destinatario possa assumere misure auto-correttive, di sua esclusiva competenza, atte a promuoverne l'eliminazione.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

Il comune di Castelvucco (TV), oggetto del presente controllo finanziario, partecipa ad una Unione di comuni (Unione Montana del Grappa). Con riferimento ai precedenti esercizi, la Sezione aveva deliberato nei seguenti termini.

ESERCIZIO 2019: Deliberazione n. 130/PRSE/2022 con cui la Sezione accertava: 1) il reiterato mancato rispetto degli equilibri di competenza di parte corrente per negatività del saldo O2) e prendeva atto altresì dei risultati negativi intermedi O3) di parte corrente; raccomandava pertanto di mettere in atto ogni utile azione, per gli esercizi futuri, al fine del perseguimento e consolidamento degli equilibri intermedi di parte corrente, tenendo in considerazione l'invito formulato dall'Organo di revisione; 2) la dimensione pari a zero nel bilancio di previsione 2019/2021 del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e capitale, sia in entrata che in uscita, e richiama l'Ente all'osservanza del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui al d. lgs. n. 118/2011, esortando l'Ente per il futuro ai conseguenti adeguamenti giuscontabili; 3) la valorizzazione pari a zero della cassa vincolata e invitava l'Ente a mettere in atto ogni utile azione finalizzata a un costante monitoraggio sull'indicazione della natura libera o vincolata nei titoli degli incassi e dei pagamenti; 4) il mancato accertamento integrale delle entrate, e richiama l'Ente a porre in atto le misure necessarie, finalizzate ad una previsione attendibile dell'FCDE e contestualmente ad una verifica di tutti i fondi e gli accantonamenti del risultato di amministrazione, determinando, per esclusione, la corretta valorizzazione dell'avanzo di amministrazione in osservanza del punto 3.3 dell'all. 4/2, d. lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 187, comma 1 del TUEL; 5) l'adozione tardiva del piano della performance, invitando l'Ente ad un puntuale adempimento e a vigilare sull'osservanza del processo correlato a tale strumento di programmazione, tenendo in debita considerazione il correlato regime sanzionatorio e gli obblighi conseguenziali.

ESERCIZIO 2020: Deliberazione n. 7/2024/PRSE che: 1) rilevava incongruenze tra i dati trasmessi alla BDAP - Banca Dati delle pubbliche Amministrazioni e i dati riportati nel questionario e nel parere dell'Organo di revisione. Richiama l'attenzione degli organi preposti sulla necessità di porre particolare attenzione alla corretta trasmissione

dei dati alla BDAP nonché alla corretta compilazione del questionario dovendosi rappresentare in questi dati precisi, concordanti, attendibili e veritieri; 2) rilevava la dimensione pari a zero nel bilancio di previsione 2020/2022 del fondo pluriennale vincolato di parte corrente e capitale, sia in entrata che in uscita, e richiama l'Ente all'osservanza del punto 5.4 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui al d. lgs. n. 118/2011, esortando l'Ente per il futuro ai conseguenti adeguamenti giuscontabili; 3) evidenziava la valorizzazione pari a zero della cassa vincolata e invitava l'Ente a mettere in atto ogni utile azione finalizzata a un costante monitoraggio sull'indicazione della natura libera o vincolata nei titoli degli incassi e dei pagamenti; 4) evidenziava il mancato accertamento integrale delle entrate e richiama l'Ente a porre in atto le misure necessarie, finalizzate ad una previsione attendibile del FCDE e contestualmente ad una verifica di tutti i fondi e gli accantonamenti del risultato di amministrazione, determinando, per esclusione, la corretta valorizzazione dell'avanzo di amministrazione in osservanza del punto 3.3 dell'allegato 4/2, d. lgs. n. 118/2011 e dell'articolo 187, comma 1, D. Lgs. 267/2000.

A seguito dell'esame del Parere dell'Organo di revisione al BP 2021-2023 (non essendo previsto apposito questionario sul BP 2021-2023), del questionario sul rendiconto relativo all'esercizio 2021, della relazione dell'Organo di revisione relativa al medesimo rendiconto e degli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP), emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle ordinate per segmento di materia.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023 – DATA APPROVAZIONE

Il Bilancio di Previsione 2021-2023 è stato approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 28/12/2020, entro i termini. La trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini, in data 14/1/2021 (prima versione).

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

In fase previsionale iniziale non è stato valorizzato il FPV. In sede di rendiconto è stato costituito in parte capitale. Nella precedente istruttoria relativa all'esercizio 2020 l'Ente, con nota del 26.01.23, acquisita al protocollo Cdc n. 620 del 1.2.23, aveva risposto che in sede di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 non era stato valorizzato il Fondo Pluriennale Vincolato dell'entrata in quanto non vi erano valori esistenti da riportare e non erano neanche presenti eventuali accertamenti da rinviare a esercizi successivi. Conseguentemente, l'Ente aveva tenuto conto dei cronoprogrammi di spesa, sia in sede di predisposizione del bilancio di previsione, sia in occasione dell'annuale riaccertamento ordinario dei residui. Con delibera di Giunta Comunale n. 13 in data 11/03/2020, era stato approvato il riaccertamento ordinario, ed era stato costituito il FPV in entrata, contabilizzato nel bilancio del Comune di Castelcucco per euro 114.897,37 per spese in conto capitale. All'esito di richiesta istruttoria sul punto, l'amministrazione comunale ha replicato nei seguenti termini: *“Relativamente al Bilancio di previsione 2021/2023 si conferma il mancato inserimento del valore di FPV a seguito di precise scelte dell'ufficio lavori pubblici, solo in sede di riaccertamento dei residui approvato con delibera di giunta n. 13 del 01.03.2021 si è provveduto a valorizzare l'FPV in spesa che pertanto risulta presente nel rendiconto 2021”*.

La Sezione richiama in proposito l'art. 165, commi 7, lett. a), e 8, lett. b, D.Lgs. 267/2000, nonché le proprie precedenti pronunce (Delib. n. 210/2021/PRSE, che a sua volta richiamava la Deliberazione 225/2018/PRSE) il cui principio, per comodità d'immediata ricognizione, di seguito si riporta: *“La Sezione, evidenzia come, in sede previsionale, sia necessario verificare la corretta definizione del FPV in relazione agli effetti che lo stesso spiega sia sugli equilibri di bilancio che sul risultato di amministrazione. Il Fondo, infatti, viene iscritto nella spesa dell'esercizio precedente che di converso, costituisce il FPV iscritto nella parte di entrata del bilancio di previsione, al fine di evitare una erronea determinazione del risultato di amministrazione. Il fondo pluriennale vincolato infatti non sarà costituito dalla semplice somma stanziata nella voce del FPV di parte spesa nel bilancio assestato dell'esercizio precedente ma, piuttosto, dalla somma degli impegni o delle prenotazioni assunte nell'esercizio e imputate agli esercizi contemplati dal bilancio di previsione successivo e seguenti, finanziate da risorse vincolate accertate nell'esercizio precedente. Proprio per tale caratteristica occorre che il FPV sia finanziato da entrate regolarmente accertate e imputate, ma soprattutto occorre che sia perfezionato il procedimento amministrativo di accertamento dell'entrata che finanzia la spesa con l'adozione del provvedimento amministrativo previsto dai rispettivi ordinamenti (determina, decreto o altro). In relazione alla richiamata modalità di costruzione del fondo desta perplessità la diffusa prassi che si sostanzia nel mancato inserimento, in sede di bilancio di previsione, di risorse sul FPV in entrata in attesa dell'approvazione del rendiconto di gestione dell'anno precedente e del relativo FPV di spesa, rinviando, pertanto ogni quantificazione a successive operazioni di variazione di bilancio nel corso della gestione. Tale prassi potrebbe indurre, ragionevolmente, a considerare che le spese pluriennali degli enti che se ne avvalgono vengano finanziate con specifiche entrate con carattere pluriennale o con mutui flessibili correlati ai tempi di realizzazione dell'investimento ove le relative risorse da acquisire siano a questo destinate. Infatti, l'attendibilità della capienza di risorse iscritte al FPV è strettamente legata alla capacità di programmazione dell'ente e, per quel che riguarda il fondo per investimenti, da una puntuale individuazione nei documenti di programmazione delle opere previste nel relativo Piano con l'importo complessivo della spesa e relativa distribuzione temporale. Tuttavia, potrebbero verificarsi ipotesi nelle quali, pur in presenza di una puntuale programmazione, le informazioni per la costituzione del FPV non siano disponibili come per esempio ove le risorse da destinare al finanziamento degli investimenti derivino da contributi erogati a “rendicontazione”. In tali circostanze ove non si verta nelle ipotesi nelle quali l'allegato 4/2 al d.lgs. 118/2011 consente di stanziare nel primo esercizio in cui si preveda l'avvio dell'investimento della relativa spesa, sorge il ragionevole dubbio che il ricorso alla prassi sopra richiamata potrebbe trarre origine da carenza di programmazione da parte dell'ente. Con ciò determinandosi ricadute sull'effettiva capacità dell'amministrazione di rispettare, effettivamente, in sede di programmazione di bilancio gli equilibri economico finanziari di cui all'art. 162 del Tuel. E ciò, a maggior ragione ove, in sede previsionale, non venga inserito il FPV di entrata giustificando tale mancato inserimento con l'assenza di un dato definitivo del relativo ammontare del FPV di spesa derivante da rendiconto non ancora approvato, quest'ultimo, alla data di adozione del bilancio di previsione. Ipotesi quest'ultima che lascia perplessi ove si consideri che l'ente già in sede di assestamento del bilancio*

precedente dovrebbe disporre quanto meno di una stima dell'ammontare del FPV di spesa da iscrivere in entrata nell'esercizio successivo. Peraltro, già a suo tempo la Sezione delle Autonomie aveva raccomandato agli enti locali di prestare particolare attenzione nella formazione del FPV già in sede di riaccertamento straordinario dei residui da effettuarsi al 1° gennaio 2015 ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal d.lgs. n. 126/2014. Tale esigenza si ripropone tuttavia in sede di gestione ordinaria dei residui, atteso che la stessa comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti. Ciò, anche nell'ottica dell'applicazione del principio del pareggio di bilancio di cui alla legge n. 243/2012 recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione" e delle sue successive modificazioni ed integrazioni che già a partire dall'esercizio 2016 ha portato ad un ampliamento degli spazi di spesa, soprattutto quella per investimenti, non più perimetrata dagli obiettivi di risparmio imposti dal patto di stabilità interno. Nel contempo, sarà necessario verificare se le entrate che alimentano la formazione del fondo pluriennale siano state, oltretutto accertate, anche rimosse totalmente o parzialmente. Condizione, quest'ultima, propedeutica al mantenimento dell'equilibrio di cassa complessivo dell'ente, all'utilizzo della cassa libera o vincolata e alla realizzazione di una vera programmazione della cassa. Emerge da detta ricostruzione l'importanza di una corretta costruzione del FPV attesa, come sopra evidenziato, la sua incidenza sia in sede di equilibri che di formazione del risultato di amministrazione".

RENDICONTO 2021 – DATA APPROVAZIONE

Il rendiconto 2021 è stato approvato con Deliberazione consiliare n. 8 del 21/03/22, entro i termini di legge. Gli schemi di bilancio sono stati trasmessi alla BDAP in data 14/04/22, nei termini. L'ultima versione dei citati schemi è stata trasmessa alla BDAP in data 09/01/23.

EQUILIBRI DI BILANCIO

Il Bilancio di previsione 2021-2023 rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza. Gli equilibri di parte corrente e finale, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'Ente alla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 TUEL. Le risultanze del rendiconto 2021 sono le seguenti:

EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP- (ultima versione del 9/1/23)	
Rendiconto 2021	
Risultato di competenza di parte Corrente ¹ (O1)	8.385,48
Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)	121.373,39
Risultato di competenza (W/1)	129.759,37
Equilibrio di bilancio (w/2)	105.545,34
Equilibrio complessivo (w/3)	105.545,34

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo come prescritto dall'art. 1 comma 821 della legge n. 145/2018. L'Ente ha altresì verificato il conseguimento dell'equilibrio complessivo ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019. Il risultato di competenza inteso quale saldo tra accertamenti ed impegni del solo esercizio 2021 evidenzia un saldo positivo pari a € 37.829,79. L'avanzo di

amministrazione è stato applicato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente. Nei prospetti BDAP l'avanzo di amministrazione derivante dagli esercizi precedenti risulta applicato per totali € 120.500,00 in parte capitale, conformemente a quanto indicato nel Parere dell'Organo di revisione. Nel questionario si riscontra un presumibile errore di compilazione in quanto viene indicato utilizzo di avanzo per totali € 22.832,72. All'esito di specifica richiesta istruttoria sul punto, l'amministrazione comunale ha replicato nei seguenti termini, di cui la Sezione prende atto: *“Si conferma l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per totali € 120.500,00 in parte capitale, e pertanto si dà atto dell'errore di compilazione da voi rilevato”*.

OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente rispetta il saldo obiettivo di finanza pubblica avendo conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto di cui ai commi 820 e 821 del citato art.1 della Legge 145/2018.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

	Rendiconto 2021
Fondo cassa	822.433,21
Residui attivi	646.922,82
Residui passivi	852.289,78
FPV per spese correnti	0,00
FPV per spese in conto capitale	374.389,52
FPV per attività finanziarie	0,00
Risultato di amministrazione	242.676,73
Totale accantonamenti	0,00
Di cui: FCDE	0,00
Totale parte vincolata	24.214,03
Totale parte destinata agli investimenti	3.760,20
Totale parte libera	214.702,50

Tra le quote accantonate, vincolate e destinate a spesa di investimento si rileva, in particolare, quanto segue:

Parte accantonata: non sono stati effettuati accantonamenti. In particolare, si rileva quanto segue.

Fondo crediti di dubbia esigibilità: non risultano accantonamenti. Nel Parere del Revisore unico viene dichiarato che *L'ente non ha accantonato nessuna quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità in quanto non dovuta a seguito delle risultanze contabili come previsto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D.Lgs.118/2011 e s.m.i. .* All'esito di specifico quesito sul punto, l'amministrazione comunale ha replicato nei seguenti termini: *“La consistenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità esercizio 2021 ammonta ad euro 121,00 essendo le entrate proprie dell'ente (IMU e CANONE UNICO) accertate e riscosse direttamente e con puntuale controllo dall'ufficio tributi nei termini previsti. I residui attivi titolo 3 consistono in entrate certe supportate da convenzioni e contratti che ne prevedono l'incasso nei termini previsti da suddetti atti. Infine, con riferimento al Fondo indennità fine mandato del sindaco, la*

spesa è stata accantonata solo a residui passivi e liquidata nell'anno di fine mandato”.

In ambito generale, la Sezione ricorda che la funzione del FCDE (artt. 167 D. Lgs. 267/2000 e 64 D. Lgs. 118/2011) è quella di *“precludere l’impiego di risorse di incerta acquisizione. In sostanza esso è un fondo rettificativo, in diminuzione di una posta in entrata, finalizzato a correggere il valore nominale dei crediti dell’ente in relazione alla parte di essi che si prevede di non incassare in corso di esercizio. Per questo motivo, in parte entrata si iscrive il credito al valore nominale (punto 3.3 dell’allegato 4/2 del d.lgs. 118 del 2011), mentre tra le passività si inserisce l’importo di prevedibile svalutazione (art. 64 “fondo crediti di dubbia esigibilità” del d.lgs. n. 118 del 2011 e punto 3.3 dell’allegato 4/2 del medesimo decreto), il quale viene accantonato proprio al fine di evitare un risultato di amministrazione negativo a seguito delle eventuali minusvalenze derivanti dalla riscossione dei crediti soltanto parziale”* (Corte cost., sent. 279/2016, punto 4.2). Nello specifico, *“Il punto 9.2 dell’allegato 4/2 prevede infatti che “le quote accantonate del risultato di amministrazione sono utilizzabili solo a seguito del verificarsi dei rischi per i quali sono stati accantonati [...]. L’utilizzo della quota accantonata per i crediti di dubbia esigibilità è effettuato a seguito della cancellazione dei crediti dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il risultato di amministrazione”. Ove tale importo sia sottostimato, la rappresentazione della situazione contabile non è in linea con i principi di contabilità armonizzata enunciati espressamente come finalità del coordinamento finanziario, ai fini dell’art. 117, comma 3, Cost.: ciò in quanto gli scostamenti dai principi del d.lgs. 118 del 2011 in tema di armonizzazione dei conti pubblici non costituiscono solamente un vizio formale dell’esposizione contabile, ma risultano strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia degli equilibri del bilancio presidiati dall’art. 81 Cost./ Il principio contabile elenca tassativamente i crediti che, in ragione della loro natura, possono considerarsi di sicura realizzazione e che, come tali, non sono soggetti all’obbligo di svalutazione (i crediti da altre amministrazioni, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono accertate per cassa)./ Al di fuori di tali ipotesi è consentito all’ente di escludere determinati crediti dal calcolo del fondo, solo dandone adeguata illustrazione nella nota integrativa al Bilancio”* (Corte dei conti, sez. Lombardia, Delib. n. 299/2018/PRSE, riguardante, in generale, il “mancato accantonamento al FCDE”).

Fondo indennità fine mandato sindaco: nel questionario (sezione II – Gestione finanziaria punto 7.4) viene dichiarato che è stato costituito – In BDAP non emerge tale accantonamento. Come precedentemente esposto, l’Ente ha replicato che *“...la spesa è stata accantonata solo a residui passivi e liquidata nell’anno di fine mandato”.*

Fondo rinnovo contrattuali: non effettuati accantonamenti.

Fondo rischi per spese legali: non sono stati effettuati accantonamenti in quanto *“non sussiste la fattispecie”.*

Fondo garanzia debiti commerciali: non sono stati effettuati accantonamenti in quanto *“non sussiste la fattispecie”.*

Fondo perdite società partecipate: non sono stati effettuati accantonamenti in quanto *“non sussiste la fattispecie”.*

Parte vincolata

Complessivamente pari a € 24.214,00

Parte destinata ad investimenti:

Complessivamente pari a € 3.760,20

Parte disponibile: pari a € 214.702,50.

Relativamente a fondi ed accantonamenti, l'Organo di revisione, nelle conclusioni del proprio parere al rendiconto, suggerisce di monitorare con frequenza le entrate e ogni lite o vertenza potenzialmente generatrici di esborsi straordinari, perdite di risorse o svalutazioni del patrimonio.

SEZIONE I - EFFETTI SULLA GESTIONE FINANZIARIA 2021 CONNESSI ALL'EMERGENZA SANITARIA –

Dall'apposita sezione del questionario, emerge che: l'Ente ha trasmesso alla RGS la certificazione sulla perdita di gettito 2020 connessa all'emergenza epidemiologica Covid-19 in data 20/05/2021, nei termini. Non sono state apportate rettifiche al modello certificazione Covid-19 ai sensi del decreto Ministero economia e finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 59033 del 1° aprile 2021. L'Ente ha trasmesso alla RGS la certificazione sulla perdita di gettito 2021 connessa all'emergenza epidemiologica Covid-19 in data 19/05/2022, nei termini. L'Ente dichiara che i dati contenuti in entrambe le certificazioni sono concordanti con quelli esposti nel conto consuntivo. Le risorse ricevute a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali sono state contabilizzate al Titolo secondo delle entrate, alla voce del piano dei conti E.2.01.01.01.001 "Trasferimenti correnti da Ministeri", al fine di garantire l'omogeneità dei conti pubblici e il monitoraggio a consuntivo delle minori entrate tributarie (art. 39 d.l. 104/2020 conv. dalla l. n. 126/2020). A seguito delle risorse trasferite all'Ente connesse alle certificazioni di cui all'art. 1, co. 827, della legge n. 178/2020 e art. 39, co. 2, del d.l. n. 104/2020 non si sono rese necessarie variazioni di bilancio. I ristori specifici di spesa confluiti al 31/12/2020 nell'avanzo vincolato, che sono stati spesi nel 2021 o conservati nell'avanzo vincolato al 31/12/2021 sono i seguenti: Ammontare parte spesa: € 22.700,72 - Ammontare parte conservata € 0.

L'Ente si è avvalso della facoltà concessa dal co. 1-ter, art. 109, d.l. n. 18/2020 di svincolare quote di avanzo di amministrazione vincolate di ammontare pari a € 22.700,72. L'Ente non ha utilizzato la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, co. 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come previsto, per l'esercizio 2021, dall'art. 109, co. 2, d.l. n. 18/2020, come modificato dall'art. 30, co 2-bis, del d.l. 41/2021. Ai quesiti n. 10 e n. 11 (L'Ente nell'esercizio 2021 ha utilizzato i proventi dei permessi di costruzione e delle sanzioni del T.U. Edilizia per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica -art. 109, co. 2, ult. capoverso, d.l. n. 18/2020? - L'Ente è intervenuto a sostenere i propri organismi partecipati secondo le indicazioni fornite dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti con la deliberazione n. 18/2020/INPR e nei limiti di quanto previsto dall'art. 14, co. 5, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico delle Società Partecipate - TUSP?) dichiara che “*non ricorre la fattispecie*”.

CAPACITÀ DI RISCOSSIONE

La capacità di riscossione dell'Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

	Rendiconto 2021 Accertamenti (a)	Rendiconto 2021 Riscossioni (b)	% (b/a)
Tit.1 residui (iniziali + riaccertati)	1.434,87	1.434,87	100,00%
Tit.1 competenza	711.866,75	711.691,47	99,98%
Tit. 3 residui (iniziali + riaccertati)	18.893,27	10.531,12	55,74%
Tit.3 competenza	139.253,69	121.574,27	87,30%

Il tasso di riscossione dei residui come delle entrate di competenza è elevato per il titolo primo. Per i residui al titolo III presenta margini di miglioramento.

ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE TRIBUTARIA

Gli accertamenti di competenza, di € 1.240,17, sono pari alle riscossioni (questionario – sezione II – dati contabili: entrate punto 2.1). Nel Parere dell'Organo di revisione viene attestato che *relativamente all'efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione, si osserva che le somme accertate sono tutte riscosse.*

SITUAZIONE DI CASSA

	Rendiconto 2021
Fondo cassa finale	€ 822.433,21
Anticipazione di tesoreria	0,00
Cassa vincolata	0,00
Tempestività dei pagamenti	-12,45

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere. Non risultano vincoli di cassa. Si richiama al riguardo il precedente della Sezione (Delib. 144/2021/PRSE) per cui *“Il Collegio ritiene ad ogni buon conto di dover raccomandare il rispetto delle principali previsioni normative attinenti ai vincoli di cassa ed alla loro contabilizzazione, in particolare l'art. 180, comma 3, lettera d) del TUEL, in base al quale l'ordinativo d'incasso deve riportare gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti.- Allo stesso modo, l'art. 185 del TUEL impone, al comma 2, lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino "il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti".- Si richiamano altresì le linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate di cui alla deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR”* (cfr. anche Sez. controllo Veneto, Delib. n. 167/2020/PRSE).

L'Ente non ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI

In relazione alla tempestività dei pagamenti, l'indicatore annuale pubblicato nella sezione *“amministrazione trasparente”* del sito internet comunale espone un valore negativo confermando il rispetto dei tempi di pagamento.

Nel questionario viene dichiarato che l'Ente, ai sensi dell'art. 41, co. 1, d.l. n. 66/2014,

non ha allegato al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti, relativi a transazioni commerciali, effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonché l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33, d.lgs. n. 33/2013 in quanto “*non ricorre la fattispecie*” (Punto 6.2 - SEZIONE II - GESTIONE FINANZIARIA). Nel Parere dell'Organo di revisione viene invece confermato che è stato allegato al rendiconto il prospetto in questione e che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è pari a -12,45. In replica a richiesta istruttoria, l'Ente ha confermato *che la certificazione sull'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 d.lgs. n.33/2013 è stata allegata al rendiconto rispettando i tempi di pagamento.*

INDEBITAMENTO

	Rendiconto 2021
Debito complessivo contratto al 31/12/2020	€ 774.722,29
Rimborsi mutui effettuati nel 2021 (comprese le estinzioni anticipate)	€ 64.168,87
Debito complessivo contratto nell'esercizio 2021	€ 0,00
Debito complessivo di fine anno	€ 710.553,42

L'Ente ha rispettato il limite all'indebitamento disposto all'art. 204 Tuel. L'Ente ha effettuato operazioni di rinegoziazione mutui come da tabella del questionario di seguito riportata:

	importi
Mutui estinti e rinegoziati	€ 622.004,90
Risorse derivanti da rinegoziazione	40.331,80
Di cui destinate a spese correnti	40.331,80
Di cui destinate a spese in conto capitale	0,00

Dal Parere dell'Organo di revisione si rileva che sono stati rinegoziati 6 mutui. L'indebitamento si è ridotto, prorogando tuttavia la scadenza al 2043. L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore dei propri organismi partecipati o soggetti diversi dagli organismi partecipati. L'Ente non ha in essere operazioni di partenariato pubblico-privato come definite dal d.lgs. n. 50/2016 né contratti di finanza derivata.

ASSETTI SOCIETARI

L'Ente non ha operato, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale, definendo preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizzando un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'Ente e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica ex art. 147- quater del d.lgs. n. 267/2000 (*Ente sotto i 15.000 abitanti, non obbligato a dotarsi di un sistema informativo*). Nelle conclusioni al Parere al rendiconto, il Revisore dell'Ente raccomanda di prestare la dovuta attenzione alla gestione e conservazione del valore patrimoniale degli organismi partecipati, attraverso una diretta partecipazione nella definizione delle

strategie, indagini approfondite e documentate, una costante vigilanza in merito all'osservazione delle norme e un frequente monitoraggio dei risultati anche intermedi. Nell'apposita sezione del questionario alla Domanda 15) (*"L'Ente detiene partecipazioni, anche indirette, in società che, nei tre esercizi precedenti, hanno conseguito un risultato economico negativo ai sensi e per gli effetti dell'art. 21, co. 3, Tusp, tenuto conto che, l'art. 10, co. 6 bis, d.l. 31 maggio 2021, n. 77, conv. con mod. dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 ha previsto che, in considerazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell'applicazione dell'articolo 21, Tusp?"*), l'Ente risponde: SI. Al punto 15.1 (*"In caso di risposta affermativa, è stata disposta la riduzione del 30% dei compensi degli amministratori ai sensi dell'art. 21, co. 3, Tusp?"*), l'Ente risponde: NO.

Sul punto, in replica alla nota istruttoria, l'Ente ha precisato di *non avere partecipazioni in società con risultato economico negativo nel periodo oggetto della rilevazione; pertanto, rettifica la risposta in risposta negativa*. La Sezione prende atto.

Per completezza di informazione, dalle verifiche effettuate emerge che l'Ente ha quote seppure esigue di partecipazione diretta in società che non hanno conseguito perdite nel 2020. Più precisamente: partecipazione dell'1,6% in Alto Trevigiano Servizi Srl, partecipazione dello 0,06% in Asco Holding Spa, partecipazione dello 0,26% in Mobilità di Marca Spa. Per il tramite di Asco Holding S.p.a. e Mobilità di Marca Spa si osservano alcune partecipazioni, per quanto indirette, in società in perdita, liquidate o con procedure di razionalizzazione/liquidazione in corso, tra cui Bim Piave Nuove Energie Srl che ha conseguito un risultato negativo nel 2020, mentre nel 2021 è nuovamente in utile.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, a seguito dell'esame del Parere dell'Organo di revisione al BP 2021-2023 e del questionario sul rendiconto relativo all'esercizio 2021 del Castelvucco (TV), per le ragioni di cui in parte motiva:

1. rileva, come nei precedenti esercizi, la mancata valorizzazione nel bilancio di previsione 2021/2023 del fondo pluriennale vincolato, significando l'osservanza dei correlati principi giuscontabili;
2. evidenzia l'assenza della componente vincolata del risultato di amministrazione; richiama le raccomandazioni già contenute nelle proprie delibere n. 130/2022/PRSE e n. 7/2024/PRSE, invitando l'Ente a valutare l'opportunità di effettuare prudenziali accantonamenti in osservanza dei corrispondenti principi giurisprudenziali;
3. raccomanda un puntuale monitoraggio dei residui attivi considerato il non elevato grado di smaltimento in particolare dei residui del Titolo III contestualmente ad un incremento generale dei residui finali ad eccezione del titolo I.

Si rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'articolo 31 del d. lgs. n. 33/2013.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione

economico-finanziaria del Comune di Castelvucco (TV).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 14 febbraio 2024.

Il Magistrato relatore

f.to digitalmente Giovanni Dalla Pria

Il Presidente

f.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 15 aprile 2024.

Il Direttore di Segreteria

f.to digitalmente Letizia Rossini